



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
Provincia di Messina

Registro

N. 244

Prot. 15183 gen.le 19.12/16

16.12.2016

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: Approvazione contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra la ditta Oikos S.p.A con sede in Motta Sant'Anastasia(CT) ed il Comune di San Piero Patti.- Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto.**

**COPIA**

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre  
Con inizio alle ore 11,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. TROVATO Ornella

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		PRESENTI	ASSENTI
TROVATO Ornella	Sindaco	X	
TARANTO Salvatore	Vice Sindaco	X	
GIAMBRONE Massimiliano	Assessore	X	
TODARO Antonino	Assessore		X
LAURIA Francesca	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor dott. ssa Limina Provvidenza  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

## AREA TECNICA

N° ord. della proposta 250

Li 14.12.16

**Oggetto: Approvazione contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra la ditta Oikos S.p.A con sede in Motta Sant'Anastasia (CT), ed il Comune di San Piero Patti. - Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto.**

### RELAZIONE

**Premesso:**

Che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con Decreto del Dirigente Generale n. 1974 del 02/12/2016, ha autorizzato, fra gli altri, il Comune di San Piero Patti a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nel proprio territorio, presso l'impianto di c/da valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia, (CT) Gestito dalla società Oikos S.p.A.;

Che con prot. N. val/Com/043Dic/6120U/2016, avente oggetto: " D.D.G. N. 1974 DEL 02/12/2016 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Richiesta urgente per la definizione dei rapporti contrattuali ", la società Oikos S.p.A., ha comunicato che intende instaurare rapporti contrattuali per i servizi prestati esclusivamente con i singoli Comuni (produttori di rifiuti) ed al fine di regolarizzare i rapporti contrattuali e consentire alle Amministrazioni Comunali di predisporre compiutamente gli atti amministrativi e contabili ha trasmesso, fra l'altro, copia del contratto da sottoscrivere;

Che al fine di assicurare la continuità al servizio di smaltimento dei rifiuti si rende necessario approvare l'allegato schema di contratto ed autorizzare il responsabile 'del Servizio alla relativa sottoscrizione;

Ritenuto di dare esecuzione al predetto D.D.G. n. 1974 del 02/12/2016;

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Per i motivi di cui sopra

### PROPONE

- 1) Di approvare lo schema del contratto di servizio di smaltimento dei R.S.U. tra la società Oikos S.p.A., ed il Comune di San Piero Patti, allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare il Responsabile della III Area Tecnica alla sottoscrizione del contratto di servizio.
- 3) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione di approvazione della presente, sussistendo validi motivazioni di urgenza nel deliberare.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Arch. Giacomo Furnari

Il SINDACO  
Avv. Ornella Trovato

**Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi**

L'anno duemilasedici, il giorno   /12/2016, in Motta Sant'Anastasia, presso

la sede della OIKOS S.p.A.

**TRA**

La Società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia, Via

Giuseppe Verdi n° 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in

persona dell'Amministratore straordinario delegato della Oikos S.p.A.,

giusto incarico della Prefettura di Catania Prot. Interno del 19/12/2014 n.

0061502 classifica 02.11, Dott. Maurizio Cassarino in seguito gestore;

**E**

il Comune di San Piero Patti, con sede legale in San Piero Patti – P.za A De

Gasperi, 1- 98068 San Piero Patti, P.IVA 00756380838, in persona del

Responsabile III Area Tecnica, arch. Giacomo Furnari, in seguito Ente

produttore;

**Premesso**

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di  
smaltimento definitivo dei rifiuti;

- che, a tal fine, è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti  
solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), C.da  
Valanghe d'Inverno, giusto D.R.S. di Autorizzazione Integrata  
Ambientale n. 221, pubblicato in GURS il 19.03.2009;

- che con provvedimento del Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle  
Acque dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., prot. 19387  
del 15.05.2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di

abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica;

- che è in corso di svolgimento presso gli enti preposti, l'iter relativo all'approvazione della tariffa per il suddetto servizio di smaltimento per la quale Oikos ha presentato apposito piano finanziario;

- che, così come disposto dal Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., nelle more dell'approvazione della predetta tariffa, il gestore emetterà fatture per un complessivo importo di € 72,57 come da tariffa già approvata con D.R.S. 376/2008, oltre le spese per le opere di mitigazione ambientale (c.d. royalties) variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito, nonché tributo speciale e IVA come per legge, fatti salvi gli adeguamenti normativi;

- che - in attuazione della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche - l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36 del 13/01/2003 prevede che *"I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento"*;

- che, inoltre, l'Ordinanza Commissariale n° 1133 del 28 dicembre 2006, pubblicata in G.U.R.S. N. 9 del 23 febbraio 2007, rubricata "Adeguamento del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica alle osservazioni del Ministero dell'Ambiente ed al decreto legislativo n. 152/2006", al paragrafo 2.4 introduce il divieto di conferimento in discarica di rifiuti non trattati dall' 01/01/2008;

- che, sulla base dei suddetti dettami, le discariche in esercizio sono obbligate a prevedere la realizzazione di un impianto di trattamento

dei rifiuti in ingresso allo scopo di trattare il medesimo rifiuto prima del conferimento in discarica;

- che, a tal fine, con D.R.S n. 661 del 22 luglio 2008, è stata rilasciata alla società Oikos S.p.A., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto IPPC "Impianto di pretrattamento/selezione per rifiuti non pericolosi";

- che con D.D.G. 250 del 15.04.2011 è stata approvata la tariffa per il predetto servizio di pretrattamento/selezione dei rifiuti non pericolosi, pari ad € 9,25/t., oltre IVA come per legge;

- che, la frazione umida in uscita dal suddetto impianto di pretrattamento/selezione dovrà essere sottoposta a ulteriore processo, c.d. di biostabilizzazione come da espressa indicazione prevista nel nulla osta del 15.05.2013 sopra citato;

- che, nelle more della realizzazione di apposito impianto gestito da Oikos, tale processo di biostabilizzazione sarà posto in essere presso altro impianto di proprietà della società Sicula trasporti srl, e per il quale verrà ribaltato al conferitore il relativo costo attualmente (in forza dell'Ordinanza 9/Rif del 24 Dicembre 2014 emanata dal Presidente della Regione Sicilia i cui effetti sono stati reiterati mediante successive ordinanze fino alla Ord. 1/Rif del 14 Gennaio 2016 attualmente vigente) pari ad €. 14,04/ton. (oltre IVA come per legge), giusto contratto in essere tra i due gestori (che prevede in condizioni operative standard, un costo relativo pari a €. 35/t);

- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte

dell'Autorità competente, le diverse voci di tariffa attualmente applicate potranno subire i relativi adeguamenti disposti;

- che con D.D.G. della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 1974 del 02 Dicembre 2016, il Comune di San Piero Patti è stato autorizzato, a conferire presso la discarica di proprietà della OIKOS S.p.A. *"i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, provenienti dal proprio ambito territoriale, alle condizioni ivi statuite;*

- che l'ente produttore intende conferire unicamente rifiuti non pericolosi, generati regolarmente, provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010;

- che, dunque, l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative;

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2. Il Comune di San Piero Patti, con la sottoscrizione della presente, assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nel proprio ambito territoriale, presso l'impianto di discarica per rifiuti non

pericolosi, sito in Motta Sant'Anastasia (CT), C.da Valanghe  
d'Inverno, giusto decreto della Regione Sicilia n. 221/2009, in  
premesse citato.

3. La OIKOS S.p.A. si impegna a smaltire i rifiuti suddetti nel rispetto di  
quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e dai provvedimenti  
amministrativi emessi dalle competenti autorità.

4. L'Ente produttore si impegna e obbliga a conferire, presso l'impianto  
di discarica, solamente rifiuti non pericolosi, provenienti dalla regolare  
attività di raccolta e spazzamento, così come individuati alle voci a) e  
b), comma 1 dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010.

5. Tale obbligo deve intendersi automaticamente esteso al soggetto e/o  
ai soggetti affidatari dell'appalto del servizio di gestione integrata, dei  
quali l'ente produttore si obbliga a rispondere direttamente, anche ai  
fini risarcitori.

6. Qualora la tipologia dei rifiuti conferiti dovesse risultare  
manifestamente non conforme alle caratteristiche e tipologie  
previste, previa comunicazione all'ente produttore, agli organi  
istituzionali territorialmente competenti (Regione e Provincia) nonché,  
per conoscenza, all'ARPA, OIKOS S.p.A. sarà autorizzata a non  
accettare i rifiuti e a sospendere il conferimento, per tempi variabili a  
seconda della gravità delle irregolarità riscontrate.

7. I rifiuti devono essere conferiti all'impianto con automezzi idonei ed in  
accordo alle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel  
D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

6. Per ogni carico dovrà essere compilato e sottoscritto da un responsabile o da un delegato dell'ente produttore - in originale -

apposito ordine di servizio predisposto secondo lo schema allegato

alla presente convenzione sotto la lettera "A".

9. Salvo particolari e specifiche circostanze comunque preventivamente

comunicate con il dovuto anticipo, il conferimento dei rifiuti dovrà

essere effettuato a cura e spese del conferitore direttamente presso

l'impianto, tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 17,30 con esclusione

della domenica e dei festivi, in cui l'impianto resterà aperto dalle ore

6,00 alle ore 12,30, con aumento delle tariffe del 38%. Per più festività

consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati

anticipatamente a mezzo fax dalla OIKOS S.p.A., dalle ore 7,00 alle

ore 12,00. Per eventuali richieste di accesso fuori orario, se

autorizzate dalla OIKOS S.p.A., sarà applicata la tariffa accessoria

all'uopo concordata o, in mancanza, le tariffe vigenti maggiorate del

38%.

10. I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà

dell'impianto di discarica nel momento stesso in cui vengono accettati,

con la presa di possesso degli stessi, ai sensi dell'art. 923 c.c..

La OIKOS S.p.A., pertanto, non è tenuta a consentire la ricerca di

oggetti smarriti in mezzo ai rifiuti.

11. L'efficacia del presente contratto è subordinata all'efficacia nel tempo

dell'Ordinanza n. 26/Rif del 01 Dicembre 2016 emanata dal Presidente

della Regione Sicilia e delle nuove autorizzazioni regionali emanate

in tal senso.

12. Il corrispettivo per il succitato servizio di smaltimento definitivo dei

rifiuti, nelle more dell'approvazione della nuova tariffa come da piano

finanziario in premessa citato, verrà determinato in base alla tariffa

approvata con D.R.S. 376/2008 e, precisamente in € 72,57/ton +

oneri di mitigazione ambientale, variabili in funzione della tipologia di

rifiuto conferito + tributo speciale + IVA, fatti salvi gli adeguamenti di

legge.

13. Alle predette somme si aggiungerà, se necessario, il corrispettivo per

il servizio di pretrattamento/selezione dei rifiuti non pericolosi, pari ad

€ 9,25/ton. (oltre IVA come per legge) giusto D.D.G. 250 del

15.04.2011, nonché gli oneri per la biostabilizzazione della frazione

umida in uscita dall'impianto di pretrattamento/selezione pari ad €.

14,04/ton. (oltre IVA come per legge), giusta prescrizione in seno al

nulla osta emesso dal Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle

Acque del 15.05.2013, prot. n. 19387.

14. Il Comune, pertanto, si impegna e obbliga a corrispondere alla OIKOS

S.p.A., le tariffe approvate e/o come eventualmente modificate dagli

appositi provvedimenti degli organi competenti, con decorrenza ivi

statuita.

15. La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del

servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura effettuata presso

l'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi. La OIKOS, qualora

venisse richiesto, si impegna a fornire all'ente produttore copia della

documentazione relativa al collaudo di posa in opera dello strumento

di pesatura e la documentazione relativa alle eventuali verifiche

periodiche effettuate ai sensi del D.M. 182/2000. In relazione alla quantità di rifiuti conferiti e con riferimento ai costi di conferimento, trattamento/selezione e biostabilizzazione come sopra specificate, la OIKOS S.p.A. effettuerà la contabilità dell'importo maturato a carico del conferitore l'ultimogiorno di ciascun mese.

L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dall'ente conferitore, entro giorni 30 dalla data di emissione.

16. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs. N. 231/2002, vigente tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo della fattura non pagata. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del gestore di agire per il maggior danno legato al ritardo.

17. E' in facoltà dell'OIKOS S.p.A. sospendere l'erogazione del servizio nel caso di mancato pagamento protrattosi oltre i 5 giorni dalla scadenza sopra indicata.

18. E' patto espresso tra le parti che, qualora l'impianto venga chiuso con provvedimento della competente autorità, con conseguente cessazione dell'attività di smaltimento, la presente convenzione dovrà intendersi risolta *ipso iure*, senza che il conferitore possa richiedere alcunché a qualunque titolo per detta risoluzione.

19. La società OIKOS S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia della presente convenzione, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale

e/o per qualsiasi motivazione di carattere igienico-sanitario e/o

insindacabili esigenze tecniche, con esclusione del risarcimento del

danno eventualmente subito dall'ente produttore.

20. Per quanto non contemplato nella presente convenzione, vale quanto

previsto dal d. Lgs. 22/1997, dal d. Lgs. 36/2003, dal D.M. del

27/09/2010 e dal d. Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti e dalle norme

igienico sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla

Regione Sicilia, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere

ed accettare.

21. Resta inteso che nella presente convenzione vanno rispettati gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge

n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

22. La presente convenzione, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi

dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà

a carico della parte inadempiente.

23. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o

all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via

esclusiva, è quello di Catania.

24. Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente convenzione

dovranno essere fatte per iscritto presso le rispettive sedi sopra

indicate.

25. Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente

scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma

scritta.

**Comune di San Piero Patti**  
*(Arch. Giacomo Furnari)*

**OIKOS S.p.A.**

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 7, 8, 19, 21 e 25.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Comune di San Piero Patti**  
*(Arch. Giacomo Furnari)*

**OIKOS S.p.A.**

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere favorevole

Data.....13/12/16.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data.....

.Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

### ATTESTA

Che la complessiva spesa di €.....trova copertura finanziaria alla MISSIONE  
.....PROGRAMMA.....TITOLO.....

CAPITOLO.....del bilancio 2016

Data.....

Il Ragioniere

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;  
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione del contratto,

### DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma \_\_\_\_\_

L' Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il 19.12.16

E fino al 03.01.17  
L'Addetto

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 19.12.16

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

Dal 19.12.16 al 03.01.17

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**Provvidenza LIMINA**

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 19.12.16

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 16.12.16

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione .

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale , Li 16.12.16

Il Segretario Comunale  
**Provvidenza LIMINA**